



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

DELIBERAZIONE N° 200 DEL 28/11/2008

Trasmessa in elenco ai Capigruppo con nota Prot. n.

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

L'anno **duemilaotto**, addì **ventotto** del mese di **novembre** alle ore **18.30**, nella Sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente Legge, vennero oggi convocati a seduta i componenti la Giunta Comunale.

All'appello risultano:

STRINA DOTT. PAOLO
TIENGO ANGELO
BELLANO PIERALDO
LORENZET DANIELE
POZZI ALESSANDRO
CAGLIO GABRIELE

Sindaco
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore
Assessore

Firma	Presenze
	SI
	SI
	SI
	SI
	NO
	SI

PRESENTI: 5

ASSENTI: 1

Assiste all'adunanza IL SEGRETARIO GENERALE **RENDA DOTT.SSA ROSA** la quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti il Sindaco, **DOTT. PAOLO STRINA**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

OGGETTO: MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

LA GIUNTA COMUNALE

Dato atto che il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi è stato approvato con deliberazione GC n. 142 del 3.12.1999 e successivamente modificato con deliberazione G.C. n. 122 del 10.11.2000, n. 71 del 9.5.2001, n. 87 del 15.6.2001, n. 169 del 14.12.2001, n. 23 del 20.3.2002, n. 67 del 2.8.2002, n. 123 del 27.11.2002, n. 60 del 15.4.2005, n. 102 del 1.7.2005, n. 100 del 23.8.2006, n. 110 del 11.9.2006 e n. 99 del 30.5.2008;

Rilevato che il D.L. n. 112 del 25.6.2008 all'articolo 46, reca modifiche al quadro normativo per il conferimento di incarichi esterni;

Verificato che l'articolo 7, comma 6, del D. Lgs. n. 165/2001, modificato dall'articolo 46, comma 1 del D.L. n. 112/2008 (convertito con legge n. 113/2008) prevede che, per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, a esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, in presenza dei seguenti presupposti di legittimità:

- L'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'amministrazione conferente, a obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
- L'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
- La prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
- Devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione;

Preso atto che l'articolo 3, comma 55 della legge n. 244/2007 (Finanziaria 2008), sostituito integralmente dall'articolo 46, comma 2, del D.L. n. 112/2008, prevede che gli enti locali possono stipulare contratti di collaborazione autonoma, indipendentemente dall'oggetto della prestazione, solo con riferimento alle attività istituzionali stabilite dalla legge o previste nel programma approvato dal consiglio ai sensi dell'articolo 42, comma 2, del D. Lgs. n.267/2000;

Dato atto che l'articolo 3, comma 56, della legge n.244/2007, sostituito integralmente dall'articolo 46, comma 3, del D.L. 112/2008, prevede che con il regolamento di cui all'articolo 89 del D.Lgs. n. 267/2000 sono fissati, in conformità a quanto stabilito dalle disposizioni vigenti, i limiti, i criteri e le modalità per l'affidamento di incarichi di collaborazione autonoma, che si applicano a tutte le tipologie di prestazioni e che la violazione delle disposizioni regolamentari richiamate costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale, mentre il limite massimo della spesa annua per incarichi di collaborazione dovrà essere fissato nel bilancio di previsione;

Rilevato che è possibile prescindere dal requisito della comprovata specializzazione universitaria in caso di stipulazione di contratti d'opera per attività che debbano essere svolte da professionisti iscritti in ordini o albi o con soggetti che operino nel campo dell'arte, dello spettacolo o dei mestieri artigianali, ferma restando la necessità di accertare la maturata esperienza nel settore;

Considerato che il ricorso a contratti di collaborazione coordinata e continuativa per lo svolgimento di funzioni ordinarie o l'utilizzo dei collaboratori come lavoratori subordinati è causa di responsabilità amministrativa per chi ha stipulato i contratti;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Richiamata la deliberazione di Consiglio Comunale n. 15 in data 18.4.2008 avente ad oggetto "Approvazione programma affidamento incarichi di studio, ricerca e consulenze per l'anno 2008 ai sensi dell'art. 3, comma 55 della L. 244/2007. Modifica dei criteri generali sull'ordinamento degli uffici e dei servizi";

Rilevato ora che si rende necessario aggiornare secondo i nuovi disposti legislativi gli artt. 26 e 27 del Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi

Ritenuto conseguentemente di apportare le modifiche in conformità ai nuovi disposti legislativi e alle indicazioni fornite dal Consiglio Comunale e quindi di riformulare il regolamento in oggetto come da allegato, facente parte integrante e sostanziale del presente atto;

Ricordato che le OO.SS. e le R.S.U. dei dipendenti comunali verranno formalmente informate della suddetta modifica;


Acquisiti i pareri di cui all'art. 49 - comma 1 del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. Di modificare gli artt. 26 e 27 del vigente regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi con quanto contenuto nell'allegato alla presente, quale parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di trasmettere copia del presente atto alla sezione regionale di controllo della Corte dei Conti, ai sensi dell'articolo 3, comma 57, della legge n. 244/2007;
3. Di dichiarare il presente atto, con separata votazione favorevole, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 - 4° comma del T.U.E.L. - D.Lgs n. 267/2000.

Allegato





COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

REGOLAMENTO COMUNALE SULL'ORDINAMENTO DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI

Art. 26 – Affidamento di incarichi esterni di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza

1. Nei limiti e alle condizioni previste dalla vigente normativa in materia ed in ottemperanza alla delibera di Consiglio Comunale relativa all'approvazione dei criteri in materia dell'affidamento di incarichi di lavoro autonomo quali incarichi professionali esterni di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza è possibile affidare incarichi di cui all'oggetto a soggetti estranei all'Amministrazione.
2. Gli incarichi di cui al punto 1) possono essere conferiti, solo in contestuale presenza delle seguenti condizioni:
 - l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite dall'ordinamento all'Amministrazione Comunale e ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'amministrazione conferente;
 - l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva tecnica e/o funzionale di utilizzare personale dipendente dell'Ente in quanto privo di conoscenze professionali specifiche o più utilmente impiegato in altre attività istituzionali ;
 - la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
 - devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso della collaborazione.

Il rispetto dei criteri sopra indicati deve risultare dalla motivazione del provvedimento di conferimento dell'incarico.

3. Il Responsabile di Settore, secondo le proprie competenze, è legittimato, mediante determinazione, a conferire incarichi di cui all'oggetto a soggetti, persone fisiche o giuridiche, singoli o in forma associata, che possiedono accertate esperienze e capacità professionali.
4. Non possono essere conferiti o mantenuti incarichi a coloro che:
 - abbiano perso i requisiti per l'iscrizione all'albo professionale;
 - abbiano abbandonato un incarico già affidato;
 - non abbiano assolto con puntualità e diligenza incarichi loro affidati o non abbiano fornito prestazioni nel rispetto dei limiti finanziari e di costo;
 - abbiano in corso contenziosi civili e amministrativi pendenti nei confronti dell'Amministrazione comunale;
 - abbiano riportato condanne per reati contro la P.A. o abbiano procedimenti pendenti per gli stessi reati;
 - abbiano riportato reati di cui alle leggi antimafia;
 - siano sottoposti a misure di prevenzione e quant'altro previsto dalle leggi antimafia.
 - siano titolari, amministratori o dipendenti con potere di rappresentanza o di coordinamento in società, enti o istituti che hanno rapporti con l'Amministrazione nascenti da appalto di opere o forniture;



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Sono altresì incompatibili con l'assunzione degli incarichi suddetti:

- conviventi, parenti o affini fino al 4° grado di un Responsabile del Comune di Osnago, del Sindaco, degli Assessori, dei Consiglieri Comunali e del Segretario Generale dello stesso Comune;
- rappresentanti del Comune presso enti, aziende, istituzioni dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza;

5. Gli incarichi possono avere per oggetto attività professionale autonoma, occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa al fine di collaborazione, studio o ricerca ovvero consulenza che a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo si elencano qui di seguito:

- Le attività di consulenza ai fini di manifestazione di pareri legali, escluso l'affidamento della difesa e rappresentanza in giudizio in singole cause pendenti davanti al giudice di qualsiasi ordine e grado;
- Le attività di consulenza e collaborazione amministrativa, contabile, fiscale, tributaria e assicurativa e nelle altre materie rilevanti per i compiti istituzionali dell'Amministrazione Comunale in base alle vigenti norme di legge e regolamenti;
- Le attività di consulenza e collaborazione informatica e organizzativa prestata per la formulazione di programmi e progetti di riqualificazione degli uffici e dei servizi comunali;
- Le attività di consulenza e assistenza e giudizi di valutazione tecnica ai fini dell'acquisizione di attrezzature e servizi di particolare complessità.

Non rientrano nella fattispecie degli incarichi di consulenza, studio e ricerca quelli conferiti per gli adempimenti obbligatori per Legge.

Le materie oggetto di incarichi di studio, ricerca e consulenza dovranno rientrare nel programma generale approvato dal Consiglio Comunale.

Art. 27 - Criteri e modalità per il conferimento degli incarichi esterni di collaborazione, di studio, di ricerca e di consulenza

1. Gli incarichi di cui in oggetto sono attivati previa valutazione comparativa dei curriculum professionali acquisiti al fine di analizzare le esperienze professionali maturate nonché le competenze professionali acquisite. Per quanto concerne il curriculum esplicativo della propria professionalità, questo dovrà contenere i seguenti dati:

- anagrafici: nome, cognome, luogo e data di nascita, residenza e recapito;
- titoli di studio e data di conseguimento;
- eventuale iscrizione all'albo professionale;
- illustrazione delle competenze e specializzazioni;
- elenco dei principali incarichi svolti nella pubblica amministrazione;
- dichiarazione sostitutiva dell'inesistenza di cause di esclusione e di incompatibilità di cui all'articolo precedente;
- consenso al trattamento dei dati personali, ai sensi del D. Lgs. 196/2003;

Ai fini di quanto sopra, il servizio interessato pubblica di norma apposito avviso per un periodo non inferiore a cinque giorni all'albo pretorio e sul sito internet del Comune. Nel medesimo avviso viene reso noto il termine di conclusione del procedimento qualora diverso da quello ordinariamente previsto dalla normativa in materia. L'avviso, con invito a presentare entro un congruo termine la



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

dichiarazione di interesse per l'incarico di collaborazione e relativo curriculum deve contenere:

- l'indicazione dell'oggetto dell'incarico con specifico riferimento all'obiettivo o progetto da realizzare;
- la durata e il luogo di espletamento dell'attività;
- l'importo del compenso offerto o ritenuto congruo dall'Amministrazione;
- i requisiti culturali e professionali richiesti
- la data, ora e luogo di espletamento dell'eventuale colloquio
- l'indicazione della struttura di riferimento e del responsabile del procedimento.

Nel caso in cui nei termini previsti dall'avviso pubblicato, non pervengono dichiarazioni d'interesse per l'incarico, il responsabile di Settore interessato provvederà in via autonoma all'individuazione del collaboratore sulla base dei curricula disponibili agli atti. A seguito della presentazione nei termini di dichiarazione di interesse di più di un soggetto le attività connesse alla procedura comparativa sono svolte dal Responsabile del Settore interessato eventualmente coadiuvato da altri dipendenti del settore medesimo, dallo stesso individuati. La valutazione comparativa è oggetto di verbalizzazione. Il Responsabile procede alla valutazione delle candidature, considerando le esperienze di studio, professionali o di servizio coerenti con le prestazioni richieste al collaboratore, nonché effettuando un colloquio valutativo ove previsto.

2. Fermo restando quanto previsto al punto precedente, l'Amministrazione può conferire ad esperti esterni incarichi professionali in via diretta, senza l'esperimento di procedure di selezione, quando ricorrano le seguenti situazioni:

- in casi di particolare urgenza, quando le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione;
- per attività comportanti prestazioni di natura artistica o culturale non comparabili, in quanto strettamente connesse alle abilità del prestatore d'opera o a sue particolari opere, interpretazioni o elaborazioni;
- per incarichi relativi a programmi o progetti finanziati o cofinanziati da altre amministrazioni pubbliche o dall'Unione Europea, per la realizzazione dei quali siano stabilite tempistiche tali da non rendere possibile l'esperimento di procedure comparative di selezione per l'individuazione dei soggetti attuatori;
- per il conferimento degli incarichi di collaborazione per un importo fino a € 5.000,00 mediante scelta diretta nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, adeguatezza, parità di trattamento e dei presupposti sopra richiamati;
- per la necessità di avvalersi di prestazioni professionali relative alla gestione in sede giudiziaria del contenzioso coinvolgente il comune, qualora i termini di ricorso o costituzione siano abbreviati o urgenti per la sussistenza di condizioni previste dalla normativa vigente;
- in tutti i casi nei quali la mancata realizzazione dell'attività oggetto dell'incarico potrebbe comportare pregiudizio per l'amministrazione comprovabile con adeguata e specifica motivazione.

~~3.~~ La spesa annua massima impegnabile per il conferimento di incarichi di lavoro autonomo è fissata nel bilancio di previsione. Non rientrano in tale tetto di spesa gli incarichi conferiti per lo svolgimento di attività che sono finanziati da altre



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Pubbliche Amministrazioni. Il rispetto del tetto di spesa è verificato dal Responsabile del Settore 1 su ogni singola determinazioni di conferimento di incarichi, unitamente all'attestazione di regolarità contabile. ~~esterni di studio, ricerca e consulenza sarà commisurata al 3% della somma totale degli interventi 01 (personale) e 03 (prestazione di servizi) del bilancio annuale di previsione;~~

4. Il compenso dovrà essere corrisposto solo al momento della avvenuta esecuzione dell'incarico o nel caso di prestazioni con diverse fasi di sviluppo, alla conclusione di ciascuna fase.
5. I provvedimenti di affidamento degli incarichi sono pubblicati all'albo pretorio e sul sito web del comune, completi di indicazione dei soggetti percettori, della ragione dell'incarico e dell'ammontare erogato, a cura del Responsabile del Settore che ha conferito l'incarico. Il contratto di affidamento degli incarichi è efficace solo dopo la pubblicazione sul sito web dell'Amministrazione Comunale del nominativo, dell'oggetto dell'incarico e del relativo compenso.
6. I provvedimenti di affidamento di incarichi di studio, ricerca e consulenza di importo superiore ai € 5.000,00 devono essere trasmessi, entro 30 giorni dalla loro pubblicazione, alla competente Corte dei Conti per l'esercizio del controllo successivo sulla gestione (art. 1 comma 173 della L. n. 266/2005).
7. Gli elenchi dei soggetti cui l'Amministrazione ha affidato incarichi nel corso dell'anno sono comunicati semestralmente al Dipartimento della Funzione Pubblica per gli adempimenti connessi all'anagrafe delle prestazioni;
8. L'affidamento di incarichi di collaborazione esterna, ovvero di studio, ricerca e consulenza in violazione delle presenti norme regolamentari costituisce illecito disciplinare e determina responsabilità erariale.
9. Nessun rapporto di incarico può aver corso se non viene preliminarmente impegnata la spesa, stipulato il disciplinare/contratto e in particolare, se non è stato pubblicato sul sito del Comune il nominativo e l'ammontare del relativo compenso;
10. I corrispettivi relativi alla prestazione professionale richiesta dovranno fare riferimento alla vigente tariffa professionale o comunque, in difetto, ai correnti prezzi di mercato, con applicazione della riduzione dei minimi di tariffa nella misura massima prevista dalle vigenti disposizioni di legge in materia.



COMUNE DI OSNAGO

PROVINCIA DI LECCO

Viale Rimembranze, 3 - Tel. 039952991 - Fax 0399529926
Codice Fiscale 00556800134

Letto, confermato e sottoscritto

IL SINDACO
Dott. Paolo Strina

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

REFERTO DI PUBBLICAZIONE No.

Publicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva essendo trascorsi 10 giorni dalla sopra indicata data di inizio pubblicazione senza che siano pervenute richieste di invio al controllo

Osnago, lì

IL SEGRETARIO GENERALE
Renda Dott.ssa Rosa
